



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Area Affari Generali e Legali

Decreto n.
prot. n.
del 2022

LA RETTRICE

VISTO il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Firenze emanato con D.R. n. 1680 prot. n. 207006 del 30 novembre 2018, ed in particolare gli articoli 24 e 49, comma 2;

VISTO il vigente Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. n. 991 prot. n. 134679 del 16 settembre 2020, ed in particolare l'art. 64;

VISTO il vigente Regolamento per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Università degli Studi di Firenze emanato con D.R. n. 405 prot. n. 35026 dell'8 maggio 2014, ed in particolare gli articoli 36, comma 4, 38, 41, commi 2 e 4;

CONSIDERATO che l'articolo 24, comma 5 dello Statuto dell'Università degli Studi di Firenze prevede che il Consiglio di Amministrazione disciplina con Regolamento l'organizzazione e il funzionamento del Comitato, assicurandone autonomia operativa;

VISTO il vigente regolamento di *Disciplina per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato Consultivo Tecnico Amministrativo* approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 luglio 2000, successivamente modificato in data 29 ottobre 2004;

VISTA la proposta approvata dal Comitato Tecnico-Amministrativo deliberata nella seduta del 10 dicembre 2021;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta del 23 dicembre 2021,

DECRETA

È emanato il *Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato Tecnico-Amministrativo* nel testo riportato in calce al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato Tecnico-Amministrativo



Articolo 1
(*Finalità*)

1. Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 24, comma quinto, dello Statuto dell'Università degli Studi di Firenze e dell'art. 64 del Regolamento Generale di Ateneo, per assicurare al Comitato Tecnico-Amministrativo un'adeguata autonomia operativa nello svolgimento delle proprie funzioni.

Articolo 2
(*Composizione*)

1. Il Comitato Tecnico-Amministrativo è composto da cinque componenti effettivi, esperti nelle discipline giuridiche, economiche e amministrative, scelti tra Professori e ricercatori universitari.
2. Per i pareri resi ai fini dell'approvazione di progetti per interventi edilizi di competenza del Consiglio di Amministrazione e per i pareri in materia di procedure espropriative e di valutazioni estimative il Comitato Tecnico-Amministrativo è integrato da due componenti aggiunti scelti tra i docenti e i ricercatori in servizio presso l'Università degli Studi di Firenze esperti, rispettivamente, in materia edilizia ed estimativa.

Articolo 3
(*Nomina e durata*)

1. I componenti, effettivi ed aggiunti, del Comitato Tecnico-Amministrativo sono designati dal Consiglio di Amministrazione e nominati con decreto del Rettore. I componenti del Comitato Tecnico-Amministrativo restano in carica quattro anni e non possono essere immediatamente confermati.

Articolo 4
(*Incompatibilità e cessazione*)

1. Non possono far parte del Comitato Tecnico-Amministrativo i docenti e ricercatori dell'Università degli Studi di Firenze che ricoprono la carica di Rettore, di Prorettore, di componente del Consiglio di Amministrazione, di componente del Senato Accademico, di componente del Nucleo di Valutazione, di componente del Collegio di disciplina, di componente del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, di Garante, di Direttore di Dipartimento, di Presidente di Scuola e di Direttore di Scuola di specializzazione.
2. L'assunzione di una delle cariche nell'Università degli Studi di Firenze di cui al comma 1



determina la decadenza da componente del Comitato Tecnico-Amministrativo. La decadenza si verifica anche qualora i componenti non partecipino a tre sedute di seguito senza giustificazione.

3. In ogni caso il Presidente richiama i componenti che con il proprio ingiustificato comportamento determinino ritardi nei lavori del Comitato e ne propone al Consiglio di Amministrazione la sostituzione in caso di gravi e persistenti inadempienze.

Articolo 5

(Convocazione e ordine del giorno)

1. La seduta di insediamento è convocata dal Rettore ed è presieduta dal decano dei componenti del Comitato Tecnico-Amministrativo.
2. Al momento dell'insediamento il Comitato procede, prima di ogni altro adempimento, all'elezione del proprio Presidente.
3. Il Presidente nomina un Vicepresidente tra i componenti di cui all'articolo 1, comma 1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
4. In via ordinaria il Comitato Tecnico-Amministrativo è convocato dal Presidente almeno tre giorni prima della data della seduta, salvo casi di motivata urgenza.
5. La convocazione è inviata tramite posta elettronica alle caselle istituzionali dei componenti del Comitato.
6. Le sedute del Comitato Tecnico-Amministrativo si svolgono, di norma, in presenza; possono svolgersi con modalità telematiche o con partecipazione a distanza in conformità al Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali dell'Università di Firenze.
7. Il Presidente dispone quanto necessario per l'ordinato svolgimento dei lavori del Comitato Tecnico-Amministrativo e, in particolare, predispone l'ordine del giorno delle sedute, provvedendo altresì all'eventuale nomina dei relatori per gli affari da trattare.

Articolo 6

(Validità delle sedute)

1. Le sedute del Comitato Tecnico-Amministrativo sono valide se vi partecipa, in presenza del Presidente o del Vicepresidente, almeno la maggioranza dei componenti.
2. I componenti comunicano tempestivamente al Presidente le ragioni di impedimento alla partecipazione alla seduta; di tali ragioni viene data comunicazione in apertura di seduta da parte del Presidente.

Articolo 7

(Attività di segreteria e verbalizzazione delle sedute)



1. I compiti di segreteria sono svolti da un funzionario dell'area amministrativa, inquadrato almeno nella categoria D e in servizio presso l'unità amministrativa centrale, appositamente incaricato dal Direttore generale dell'Università degli Studi di Firenze.
2. Il segretario redige i verbali delle sedute del comitato, ne tiene gli atti in un registro ordinato secondo il criterio cronologico e svolge ogni attività di supporto.
3. Il segretario assume la qualità di responsabile ai sensi del regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di accesso ai documenti amministrativi dell'Università degli Studi di Firenze.

Articolo 8
(Svolgimento delle sedute)

1. Le sedute del Comitato non sono pubbliche.
2. Ad esse partecipa il segretario ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7.
3. Il Presidente può disporre la convocazione di soggetti esterni ove ritenuto opportuno per integrare gli elementi conoscitivi già in possesso del Comitato.

Articolo 9
(Poteri)

1. Il Comitato Tecnico-Amministrativo acquisisce documenti o informazioni rilevanti per i propri pareri presso qualsiasi ufficio dell'amministrazione universitaria.
2. Per assolvere alle proprie funzioni il Comitato dispone delle risorse umane e strumentali presenti dell'amministrazione universitaria.

Articolo 10
(Pareri del Comitato Tecnico-Amministrativo)

1. I pareri rilasciati dal Comitato Tecnico-Amministrativo sono espressi in forma scritta e adeguatamente motivati, dando atto di eventuali dissensi.
2. I pareri del Comitato Tecnico-Amministrativo devono essere resi, entro il termine massimo di venti giorni dalla relativa richiesta motivata, avanzata secondo le competenze stabilite nello Statuto e nel Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell'Università degli Studi di Firenze.
3. Nel caso in cui il Comitato rappresenti esigenze istruttorie, il termine di cui al comma 2 può essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte dell'organo o dell'ufficio interessato.
4. Entro tre giorni dal loro perfezionamento i pareri del Comitato sono comunicati, a cura del funzionario di cui all'art. 7, all'organo o all'ufficio competente a riceverli.



5. In deroga a quanto previsto al comma 2, il Rettore può chiedere che il Comitato si esprima in un termine minore e comunque non inferiore a tre giorni, motivando espressamente le ragioni dell'urgenza. In questo caso il parere del Comitato è trasmesso tempestivamente all'organo o all'ufficio competente a riceverlo.

Articolo 11
(Compensi)

1. Il Consiglio di Amministrazione, con apposita delibera, assunta ai sensi dell'art. 52, comma 2, dello Statuto dell'Ateneo, individua le risorse da destinarsi alla copertura dei compensi dei componenti del Comitato Tecnico-Amministrativo.
2. Il Presidente ripartisce annualmente le risorse destinate al Comitato Tecnico-Amministrativo secondo criteri motivati e predispone una relazione sull'attività svolta, trasmessa al Rettore dal segretario.

Articolo 12
(Revisione)

1. Il Comitato Tecnico-Amministrativo può formulare al Consiglio di Amministrazione in ogni tempo proposte di revisione del presente Regolamento.

Articolo 13
(Abrogazione della «Disciplina per l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato Consultivo Tecnico Amministrativo»)

1. Dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogata la «Disciplina per l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato Consultivo Tecnico Amministrativo», approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'Università degli studi di Firenze in data 21 luglio 2000, e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 14
(Pubblicazione e entrata in vigore del regolamento)

1. Ai sensi dell'art. 51 dello Statuto dell'Ateneo, il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale dell'Università ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

Firenze,

La Rettrice
Prof.ssa Alessandra Petrucci